

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 931-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SCELBA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 984)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con Scambio di Note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo 3 febbraio 1970, stipulato a Roma tra il Governo italiano e il Governo indiano, impegna gli Stati a concedere l'esenzione dalle imposte a favore delle compagnie di bandiera, rispettivamente a favore dell'Air India e dell'Alitalia.

L'esenzione ha effetto retroattivo, perchè è concesso a decorrere dal 1° gennaio 1960.

Con la nota 3 febbraio 1970, scambiata fra i due Governi, viene disciplinato il rimborso per le imposte pagate dalle due com-

pagnie prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

L'accordo, che è una ennesima edizione di altri stipulati con numerosi altri Stati, non presenta problemi di nessun genere.

Il disegno di legge di ratifica è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, in conformità alla decisione della Commissione affari esteri, adottata in data 22 marzo 1973, si onora chiedere l'approvazione del Senato .

SCELBA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con Scambio di Note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo V dell'Accordo stesso.